



**COMUNICATO UFFICIALE N.149**  
**Stagione Sportiva 2019/2020**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N. 119/AA al N. 125/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2019**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Massimo Ciaccolini)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Cosimo Sibilìa)**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 119/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1034 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Mariano LIMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIANO LIMA, allenatore di base, tesserato con la Polisportiva D. Campitello all'epoca dei fatti, in violazione dell'art 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art 37, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al Comunicato Ufficiale n° 1, sezione 2.1, lettera A-limiti d'età, del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato il 02/07/2018, per avere impiegato, quale allenatore della squadra Giovanissimi Under 15, nel corso della gara Asd Eriberto Bosico – Polisportiva D. Campitello del 12/11/2018, tredici giovani calciatori nati nell'anno 2006, così contravvenendo al limite imposto dalla richiamata normativa che prevede un utilizzo massimo di 5 calciatori che abbiano compiuto il dodicesimo anno di età nel corso dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mariano LIMA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 47 (quarantasette) giorni di squalifica per il sig. Mariano LIMA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 120/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1317 pfi 18-19 adottato nei confronti dei Sig.ri Davide PINNA, Fabio VIOLA, Francesco LICCARDI, Simone CAMEDDA, e della società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DAVIDE PINNA, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu – Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei confronti della squadra del Cus Cagliari, militante anch'essa nel Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

FABIO VIOLA, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu – Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei confronti della squadra del Cus Cagliari, militante anch'essa nel Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

FRANCESCO LICCARDI, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu – Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei confronti della squadra del Cus Cagliari, militante anch'essa nel Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

SIMONE CAMEDDA, calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere tenuto un atteggiamento irridente e offensivo in occasione della gara del Campionato Regionale Sardegna di Prima Categoria Cardedu – Capoterra del 19.5.2019 - documentato in un video pubblicato sui social network - nei confronti della squadra del Cus Cagliari, militante anch'essa nel Campionato

Regionale Sardegna di Prima Categoria e in quel momento impegnata nella lotta per non retrocedere nel Campionato di Seconda Categoria;

A.S.D. CALCIO CAPOTERRA, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati, signori Davide Pinna, Fabio Viola, Francesco Liccardi e Simone Camedda;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del previgente Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea VERGARI, nella qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA, Davide PINNA, Fabio VIOLA, Francesco LICCARDI, Simone CAMEDDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il sig. Davide PINNA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Fabio VIOLA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco LICCARDI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone CAMEDDA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO CAPOTERRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 121/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1110 pfi 18-19 adottato nei confronti del Sig. Leonardo PRUNETI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LEONARDO PRUNETI, tesserato per la società U.S.D. RIGNANESE all'epoca dei fatti, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, perché pur non essendo autorizzato, perché non in distinta gara U.S.D RIGNANESE / AUDAX RUFINA del 16.03.2019, campionato allievi provinciali girone A CR Toscana, accedeva prima dell'inizio gara e nell'intervallo fra il primo ed il secondo tempo nel recinto di gioco e nei locali attigui agli spogliatoi, rivolgendosi all'arbitro GIGLIONE Dimitri con toni bruschi e parole offensive e minacciose;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo PRUNETI ;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di squalifica per il Sig. Leonardo Pruneti;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 122/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 132 pf 19-20 adottato nei confronti del Sig. Diego VARSALLONA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DIEGO VARSALLONA, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore giovani calciatori codice 159.310), in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver dichiarato falsamente dati della propria carriera sportiva non corrispondenti a quelli rilevati dal sistema informatizzato della FIGC nella domanda di partecipazione al "Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Giovani Calciatori Uefa Grassroots C Licence", indetto a Milano dal 29/04/19 al 22/06/19, bandito con C.U. n. 180 18/19 del 07/03/19;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Diego VARSALLONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di squalifica per il Sig. Diego VARSALLONA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 123/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 45 pfi 19/20 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni LAINO e Luigi DI DONNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI LAINO, Presidente della A.S.D. Futsal Gladiatori Sala C5 all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, anche in relazione all' art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Sig.ri Pietro AROMANDO e Vito PALADINO, e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo del calciatore Pietro AROMANDO nella gara: Pol. Giovine Ascea .- A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 del 20.01.2019, valevole per il campionato di Calcio a cinque Serie D- Girone B, e l'utilizzo del calciatore Sig. Vito PALADINO nelle gare: A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 - A.S.D. Futsal Insteia Polla del 18.11.2018, e A.S.D. Futsal Musica – A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 del 06.01.2019, entrambe valevoli per il campionato di Calcio a Cinque Serie D- Girone B;

Luigi DI DONNA, calciatore, nella qualità di capitano della A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 all'epoca dei fatti, ha sottoscritto le distinte di gara, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente, dell'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, e dell'art. 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 in occasione delle gare: Pol-Giovine Ascea - A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 del 20.01.2019; A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 - A.S.D. Futsal Insteia Polla del 18.11.2018 e A.S.D. Futsal Musica – A.S.D. Futsal Gladiator Sala C5 del 06.01.2019, tutte valevoli per il campionato di Calcio a Cinque Serie D - Girone B in cui sono stati impiegati in posizione irregolare in quanto non tesserati i calciatori Sig.ri Pietro AROMANDO e Vito PALADINO sottoscrivendo le relative distinte di gara con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giovanni LAINO e Luigi DI DONNA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni LAINO e di 3 (tre) giornate di squalifica Sig. Luigi DI DONNA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1331 pfi 18-19 adottato nei confronti della società A.S.D. ANGELI SCUGNIZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. ANGELI SCUGNIZZI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni addebitate al proprio Presidente nonché al proprio Dirigente e calciatore, in relazione all'irregolare partecipazione a gare del campionato Under 15 provinciale organizzato dal C.R. Campania - LND;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del previgente Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai sig.ri Domenico CACCIOLA e Giuseppe MATTINALE per conto della società A.S.D. ANGELI SCUGNIZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 100 (cento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società A.S.D. ANGELI SCUGNIZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

**PUBBLICATO IN ROMA IL 30 OTTOBRE 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1353 pf 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto BERTI, Marco ZANOTTI e Gianluca VERGASSOLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO BERTI, dirigente della A.S.D. Spezia Calcio Femminile all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 48, comma 3, e dall'art. 50, comma 2, delle N.O.I.F., per aver deciso di non presentare la prima squadra della propria società di appartenenza, pur non sussistendo un impedimento oggettivo, solamente perché le calciatrici, ritenute tecnicamente più valide, non erano disponibili o in condizioni fisiche ritenute adeguate, in occasione della gara che la stessa compagine avrebbe dovuto disputare il giorno 24.2.2019 contro la F.C.D. Novese, valevole per il campionato di serie C, girone A, di calcio femminile per la stagione sportiva 2018 - 2019;

MARCO ZANOTTI, dirigente della A.S.D. Spezia Calcio Femminile all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 48, comma 3, e dall'art. 50, comma 2, delle N.O.I.F., per aver deciso di non presentare la prima squadra della propria società di appartenenza, pur non sussistendo un impedimento oggettivo, solamente perché le calciatrici, ritenute tecnicamente più valide, non erano disponibili o in condizioni fisiche ritenute adeguate, in occasione della gara che la stessa compagine avrebbe dovuto disputare il giorno 24.2.2019 contro la F.C.D. Novese, valevole per il campionato di serie C, girone A, di calcio femminile per la stagione sportiva 2018 - 2019;

GIANLUCA VERGASSOLA, dirigente della A.S.D. Spezia Calcio Femminile all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto disposto dall'art. 48, comma 3, e dall'art. 50, comma 2, delle N.O.I.F., per aver deciso di non presentare la prima squadra della propria società di appartenenza, pur non sussistendo un impedimento oggettivo, solamente perché le calciatrici, ritenute tecnicamente più valide, non erano disponibili o in condizioni fisiche ritenute adeguate, in occasione della gara che la stessa compagine avrebbe dovuto disputare il giorno 24.2.2019 contro la F.C.D. Novese, valevole per il campionato di serie C, girone A, di calcio femminile per la stagione sportiva 2018 - 2019.

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto BERTI, Marco ZANOTTI e Gianluca VERGASSOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Roberto BERTI, di 20 (venti) giorni di inibizione per il sig. Marco ZANOTTI e di 20 (venti) giorni di inibizione per il sig. Gianluca VERGASSOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina